



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
III Sezione Civile**

Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 6782 del Ruolo Generale del 2010, assunta in decisione dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 novembre 2011, promossa da:

S.S.P.A., (omissis), in persona del legale rappresentante
rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis), in forza di procura a margine dell'atto di
citazione.
CASO.it
nei confronti di
- attrice -

Sa. S.r.L in liquidazione, (omissis), in forza di procura a margine della comparsa di risposta
- convenuti

e con l'intervento di

BANCA P.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'(omissis), presso il quale è elettivamente domiciliata, come da
procura in atti

- terza intervenuta -

OGGETTO: revocatoria ex art. 2901 e.e..

Conclusioni

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda dell'attrice è fondata e va accolta.

Il giudizio ha fatto accertare le seguenti circostanze:

- a seguito di contenzioso sorto tra S. e Sa., con riferimento a un contratto concluso nel 2001, avente ad oggetto la fornitura da parte di Sa. di una torre da installare nell'impianto petrolifero in Qatar, S. promosse nel 2006 un procedimento arbitrale volto ad ottenere la condanna di Sa. al risarcimento dei danni subiti nel corso del rapporto contrattuale.

- Con lodo n. 22/09, deliberato in data 19 gennaio 2009 e sottoscritto in data 17 febbraio 2009, gli arbitri condannarono Sa. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 181.046,00 (oltre interessi), per un ammontare complessivo di euro 226.758,07.

- Dopo avere richiesto, con lettera dat. 11 marzo 2009 (cfr doc. 5), l'adempimento di quanto stabilito dal lodo, S. ha promosso la procedura esecutiva notificando a Sa., in data 7 luglio 2009, atto di precetto per complessivi euro 226.758,07 e successivo atto di pignoramento immobiliare su diversi immobili di proprietà di Sa. (doc. 6 e 7).

- In data 15 luglio 2009, appena dopo pochi giorni dalla notifica del precetto, avvenuta - come detto- in data 7 luglio 2009, quando era ancora pendente ex art. 482 c.p.c. il termine dilatorio per la notifica del pignoramento, Sa. alienò la gran parte dei propri beni ad una società di diritto svizzero, denominata W. Holding S.A. Più precisamente, con atto a rogito notaio Peronese di Como, n. rep. 158463/34419, in data 15 luglio 2009, Sa. cedette, al prezzo complessivo di euro 10.000,00_oltre iva, i seguenti immobili, così catastalmente identificati:

1 Comune di Lesmo, Foglio 4, Part. 130, Sub. 502, superficie Catastale 72, via XXV aprile SNC, piano 1;

2 Comune di Lesmo, Foglio 4, Part. 182, Cat. C/7, Classe U, 54 m², via Augusto Messa n.

32, 3 Comune di Lesmo, Foglio 4, Part. 130, via Messa

4 Comune di Lesmo, Foglio 4, Part. 219, via XXV Aprile.

5 Comune di Lesmo, Foglio 4, Part. 130, Sub. 501, 130 m², via XXV Aprile

- In conseguenza di tale alienazione Sa. rimase titolare solo di alcuni appezzamenti agricoli di modestissimo valore.
- Come risulta dall'estratto del Registro di commercio del Canton Ticino (sub doe. 11), W. Holding S.A è stata costituita in data 20 febbraio 2009, pochi mesi prima della cessione degli immobili, avvenuta, come visto, in data 15 luglio 2009, quando era già noto l'esito del procedimento arbitrale, depositato in data 16/17 febbraio 2009;
- il valore di mercato degli immobili, ceduti tutti insieme al prezzo di euro 10.000,00, è sicuramente di gran lunga superiore a tale importo, essendo stimato, secondo le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare riferite al 2009, da un minimo di euro 300.000,00 a un massimo di euro 380.000,00.

- La società acquirente W. era domiciliata, alla data dell'atto, presso la sig.ra Ida De Carolis, in Milano, coniuge del sig Ventola, ex Amministratore Unico, liquidatore della società venditrice e debitrice Sa. (cfr atto di vendita ed estratto di matrimonio sub doc. 12).

- la sig De Carolis, unitamente al marito, è proprietaria del 100% del capitale della medesima Sa. (cfr. visura di Sarnia, doe. 13).

Alla luce delle circostanze accertate, sono provati gli elementi costitutivi a fondamento dell'azione proposta dall'attrice.

L'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti: esistenza di un diritto di credito verso il debitore, *eventus damni e scientia damni* in capo al debitore e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo W..

Quanto all'esistenza del credito, il lodo arbitrale ha condannato Sa. al pagamento in favore di S. della somma di euro 181.046,00.

Il credito è stato accertato con titolo esecutivo.

La non definitività del titolo, essendo stato il lodo impugnato, non rende inammissibile l'azione revocatoria.

Per giurisprudenza di legittimità consolidata, il credito litigioso e il credito eventuale sono idonei a determinare, sia che si tratti di credito di fonte contrattuale che di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di ereditore, che legittima l'esperimento

dell'azione revocatoria ai sensi dell' articolo 2901 c.c. (Cass. 5 maggio 2011 n. 9933, Cass. 5 agosto 2010 n. 18200, Cass. 1° giugno 2007, n. 12849; Cass. SU 18 maggio 2004, n. 9440).

La nozione di eredito non va limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di eredito, in coerenza con la funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie. La definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr., per tutte, Cass. 4 dicembre 2009, n. 25556).

Ai fini della ricorrenza del presupposto dell' *eventus damni*, è sufficiente che l'atto di disposizione dia luogo ad un mero pericolo di pregiudizio delle ragioni di recupero del credito, derivante dall'atto di disposizione. E' sufficiente cioè che esso abbia causato maggiore difficoltà o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, comportando una modifica della situazione patrimoniale del debitore (cfr., *ex plurimis* Cass. 27 aprile 2011 n. 9385, Cass. 4 marzo 2008, n. 5816; Cass. 17 luglio 2007, n. 15880); modifica che può consistere sia in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, sia in una variazione qualitativa, onsequente, ad esempio, alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili.

Una volta che sia provata la variazione patrimoniale, il creditore non ha l'onere di provare la misura o la rilevanza qualitativa della variazione patrimoniale (cfr., *ex multis*, Cass. 4 luglio 2006, n. 15265).

Nel caso di specie, Sa. ha alienato contestualmente, con il medesimo atto, tutti gli immobili di maggiore valore presso il Comune di Lesmo, mantenendo solo la proprietà di alcuni terreni agricoli, di tipo seminativo, siti nel Comune di Correzzana, di modesta dimensione e di modesto valore (cfr. doe. 14). In sostanza, la convenuta si è liberata di tutti i beni di valore di cui era proprietaria, rendendo lapalissiano l'*eventus damni* per la consistente variazione del patrimonio della debitrice.

Pertanto non vi sono dubbi sull'esistenza del pericolo di pregiudizio alle ragioni dei creditori conseguente all'atto dispositivo di Sa.

Sussiste altresì l'elemento soggettivo della scientia damni in capo ad entrambi i convenuti, ossia la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione arrecava alle ragioni del creditore, rendendo più difficile ed incerta l'esecuzione.

Tale consapevolezza, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, può essere provata attraverso le presunzioni (*ex pluribus*, Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757; Cass. 4 marzo 2008, n. 5816; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966).

Nel caso di specie sono indizi inequivoci della *scientia damni*:

- il numero e la qualità dei beni ceduti: Sa. ha infatti ceduto in blocco con l'atto di cui è chiesta la revocatoria tutti i suoi beni di valore, tenendo solo pochi terreni ad uso agricolo, di estensione e valore del tutto modesti (107 m). Tale circostanza di per sé è idonea a far presumere l'elemento soggettivo, poiché, nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa" (Cass. 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. 18 maggio 2005, n. 10430).
- Il prezzo di vendita dei beni convenuti con il detto atto, di soli euro 10.000,00, per beni immobili di valore di mercato non inferiore ad euro 300.000.
- La domiciliazione della società W., ai fini dell'atto di compravendita, presso la sig.ra Ida Maria De Carolis, moglie dell'allora Amministratore Unico sig Ventola, socio al 99,95% di Sa..

Inoltre, in occasione del contratto di compravendita, W. era rappresentata da un procuratore speciale, sig. P. Inglese, che in occasione della successiva stipulazione del contratto di cessione di ramo d'azienda (intervenuto sempre fra W. e Sa.), era procuratore speciale anche della società Sa. (cfr. allegato A al contratto, sub doc. 16). Il sig. P. Inglese aveva ricoperto le funzioni di segretario di assemblea in occasione della approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 di Sa. (cfr. doc. 17) e successivamente fino al 2010 di

Consigliere di Amministrazione della società Sa. Italia S.r.l., facente parte del gruppo W. Holding ed appena costituita (cfr. doc 18 attrice).

Da tali elementi emerge dunque la prova della sussistenza di diversi collegamenti tra le due società convenute e tra i soggetti che fanno riferimento alle due società medesime.

A fronte di tali circostanze documentali le convenute Sa. e W. si sono costituite, con unico difensore, deducendo che:

1 l'azione revocatoria promossa da S. sarebbe inammissibile dal momento che il credito del quale S. ha richiesto tutela con tale azione non è ancora definitivamente accertato;

2 l'azione revocatoria sarebbe altresì inammissibile poiché il contratto di cessione dei beni immobili, sempre a loro detta, sarebbe collegato con il diverso contratto di cessione di ramo d'azienda, concluso tra Sa. e W. dopo la cessione degli immobili ed avente ad oggetto il trasferimento di beni immateriali costituenti il know-how della società. A detta dei convenuti, S. avrebbe dovuto richiedere la revoca anche di tale contratto.

3. Non sussisteva la prova della sussistenza del c.d. *consilium fraudis*.

4. Per la prima volta in comparsa conclusionale, i convenuti hanno altresì dedotto la mancanza in concreto del pregiudizio per il creditore attore, in considerazione dell'iscrizione di un'ipoteca legale "sull'immobile oggetto della presente causa" da parte di Esatri, considerata la natura privilegiata del credito rispetto a quello chirografario vantato dal creditore

Con riferimento all'ammissibilità dell'azione per la natura del credito e all'esistenza dell'elemento soggettivo, ci si riporta a quanto sopra argomentato.

Per quanto concerne l'asserito collegamento contrattuale fra il contratto di compravendita degli immobili e quello successivo di cessione di ramo d'azienda, non vi è la prova del fatto che nel prezzo di cessione di ramo d'azienda vi rientrasse anche parte del corrispettivo di cessione degli immobili.

Al contrario, la circostanza che la società acquirente fosse stata costituita in data 20 febbraio 2009, appena pochi giorni dopo il deposito del lodo, avvenuto il 17 febbraio 2009, quella che fosse domiciliata presso la socia e coniuge dell'Amministratore Unico della venditrice, che in data 15 luglio 2009, subito dopo la notifica del precetto (7 luglio 2009), Sa. avesse alienato la gran parte dei propri beni, che la cessione dell'azienda sia avvenuta solo successivamente all'atto di cessione degli immobili, depongono per un'operazione preordinata dalle parti convenute per sottrarre i beni alla garanzia del credito.

La tesi dell'inammissibilità dell'azione, per sussistenza di collegamento del contratto di cessione degli immobili con il contratto di cessione di ramo d'azienda, non è fondata

perché, in ipotesi di più atti fra loro collegati, "il creditore il quale agisca in revocatoria non è tenuto a impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali venga perpetrata la compromissione della garanzia del credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode" (cfr. Cass. 11 gennaio 2011 n. 439; Cass. 23 maggio 2008, n. 13404).

Infine, quanto alla mancanza in concreto di pregiudizio per l'iscrizione di un'ipoteca legale da parte di Equitalia, si osserva: 1) la circostanza è stata dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale; 2) è generica perché fa riferimento all'iscrizione dell'ipoteca "sull'immobile oggetto della presente causa", mentre l'atto di vendita di cui è chiesta la revocatoria aveva per oggetto ben cinque immobili (sopra indicati); 3) è smentita documentalmente, essendo accertato che l'ipoteca è stata iscritta solo su due degli immobili ceduti.

Alla stregua delle sopra svolte considerazioni, l'atto di cessione degli immobili alla società W. è dichiarata inefficace nei confronti dell'attrice S. S.p.a.

Rimane da vagliare l'ammissibilità dell'intervento volontario della Banca Popolare ~~Sud~~, avvenuto alla prima udienza del 13 gennaio 2011, e volto a chiedere l'inefficacia

nei suoi confronti dell'atto di compravendita in esame, allegando di essere ereditore nei confronti della società Sa. Srl della somma di euro 96.462,68 in forza di decreto ingiuntivo T Monza n 1438/2010 non opposto.

I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'intervento poiché non sarebbe relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel presente processo di revocatoria. A fondamento della tesi invocata, i convenuti hanno richiamato Cass 13063/2004, che però, decidendo su un caso in cui l'interventore era carente d'interesse, non è pertinente al caso in esame.

Nel caso di specie la domanda di revocatoria formulata dall'intervenuto volontario è oggettivamente connessa per petitum con l'oggetto del presente processo, poiché ha per oggetto i medesimi beni in relazione ai quali l'attrice ha chiesto la revocatoria.

Il problema da esaminare è piuttosto se la domanda formulata dall'intervenuto incorra nelle preclusioni previste per il convenuto, andando equiparata ad una domanda riconvenzionale. L'art. 268 c.p.c., che al primo comma consente che l'intervento possa avere luogo fino al momento della precisazione delle conclusioni, al secondo comma prevede che l'intervenuto non possa compiere atti che al momento dell'intervento non siano più consentiti alle altre parti.

Come ha statuito la Suprema Corte, deve escludersi che la domanda proposta dall'intervenuto incorra nelle medesime preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. perché costituisce l'essenza stessa dell'intervento ai sensi dell'art. 105, 1° comma, c.p.c., restando solo inibito all'interventore di svolgere le attività istruttorie già precluse alle originarie parti del giudizio (art. 268 c.p.c.)

Ed invero, "La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c., in virtù del quale il terzo intervenuto nel processo non può svolgere l'attività che la fase eventualmente avanzata del procedimento non consenta alle altre parti, non si applica all'attività assertiva

dell'interveniente volontario, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande autonome, rimanendo altrimenti vanificata l'utilità stessa della tipologia di interventi contemplati nel 1° comma dell'art. 105 c.p.c. , ma fa riferimento esclusivamente all'attività istruttoria o probatoria che l'interveniente dovrebbe svolgere, in conseguenza della domanda proposta, a dimostrazione del diritto vantato" (ex plurimis, Cass. 25264/2008; Cass 15208/2011, Cass. 21060/2004).

La circostanza che l'amministratore unico, sig. ~~Ventola~~ (anch'egli ingiunto del pagamento del credito di euro 96.462), avesse rilasciato una fideiussione, i rapporti sopra esaminati tra le due società convenute e tra i soggetti che ad esse vi facevano capo e specificamente tra

l'amministratore unico sig. Ventola e la moglie, domiciliataria della società svizzera, depongono inequivocabilmente per l'esistenza non solo della conoscenza del pregiudizio, ma anche del *consilium fraudis*, per avere deliberatamente e preordinatamente sottratto ai terzi la garanzia dei crediti.

L'atto deve quindi essere dichiarato inefficace anche nei confronti della Banca P.S..

Alla soccombenza dei convenuti segue la loro condanna in solido alla rifusione in favore dell'attrice e del terzo convenuto delle spese processuali, che vengono liquidate, in favore dell'attrice, tenuto conto della attività espletata, in euro euro 399,65 per spese, 3241,50 per diritti ed euro 4755,00 per onorari, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge; in favore del terzo intervenuto; considerata la modesta attività processuale svolta, in euro 32,50 per spese, euro 2.200,00 per diritti e in euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e epa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente decidendo la causa promossa da S. S.P.A., in persona del legale rappresentante, nei confronti di Sa. S.r.L in liquidazione, in persona del

liquidatore e di **W. Holding SA**, in persona del legale rappresentante, e con l'intervento di **Banca P.S. S.P.A.**,

A) dichiara inefficace nei confronti di S. S.P.A. l'atto di compravendita, a rogito notaio Peronese di Como, n. rep. 158463/34419, in data 15 luglio 2009, con il quale Sa. S.r.L in liquidazione ha alienato a W. Holding SA, al prezzo complessivo di euro 10.000,00, i seguenti immobili così catastalmente identificati:

1 Comune di Lesmo, Foglio 4, Part. 130, Sub. 502, superficie Catastale 72, via XXV aprile SNC, piano 1;

2 Comune di Lesmo, Foglio 4, Part. 182, Cat. C/7, Classe U, 54 m², via Augusto Messa n.

32, 3 Comune di Lesmo, Foglio 4, Part. 130, via Messa

4 Comune di Lesmo, Foglio 4, Part. 219, via XXV Aprile.

5 Comune di Lesmo, Foglio 4, Part. 130, Sub. 501, 130 m², via XXV Aprile

-B) dichiara inefficace altresì nei confronti di Banca Popolare Sondrio il medesimo atto di compravendita di cui al capo A).

C) dichiara la statuizione di cui ai capi precedenti titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, e.e.

D) Condanna i convenuti Sa. S.r.L in liquidazione e W. Holding SA in solido a rifondere integralmente all'attrice e alla terza intervenuta le spese del presente giudizio, che liquida, in favore dell'attrice, in euro 399,65 per spese, euro 3.241,50 per diritti ed euro 4.755,00 per onorari, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge; in favore del terzo intervenuto, in euro 32,50 per spese, euro 2.200,00 per diritti e in euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.

Monza il 1 marzo 2012

Il Giudice Unico

dott. ssa Silvia Giani